

Ricorso ing. Tadini
al Ministero delle Finanze

Milano, 21 Gennaio 1933.

Caro Bironi,

Ho ricevuto l'assegno di lire 3/mila sulla Banca
Commerciale Italiana N° 437486/8, che segno a saldo delle mie
competenze per le pratiche ING. FADINI - MINISTERO DELLE FINANZE
- IMPRESA COTTINI - SOC. AN. LEPONTINA - RICORSO IN CASSAZIONE.

Cordiali saluti.

Pratiche:
ing. Fachini - L. 1500
Impresa Cottini - 800
Ricorso Soc. Lepontina - 700

L. 3.000

con una
copia in velina

Roma, 12 gennaio 1933

Caro Signor,

sono stato ancora dal
car. Neri per ottenere il conto preciso
della diversa tassazione dell'ing. Tadini,
conto che, come sai, raggiunge la
cifra di 298 mila lire.

Ma il car. Neri non ha potuto
darmi copia del conto esatto sia
per ~~che~~ il riserbo di ufficio, sia perché
esso è ~~nel~~ presso il com. Tassinella
giornalmente ~~assai~~ rigido.

Però ho potuto ricostruire con lui
il processo logico attraverso il
quale adottando la tesi del ricorso
- non trattarsi cioè di società
in partecipazione - si giunge alla
maggiore tassazione di 298 mila
lire.

Il ministero ragiona così:

~~Posto che~~ Ammesso che non si tratt.

di una società in partecipazione, così
~~come~~ è detto nel bode arbitrato,
e guardando ~~alla~~ la sostanza
dei rapporti che si sono stabiliti
fra la Società e l'ing. Tadini,
~~per~~ questi rapporti portiamo
a concludere:

1° La Società Società ha dato in
appalto all'ing. Tadini un complesso
di lavori per £ 3.414.000.

2° La Società Società, invece di pagare
in contanti le opere appaltate,
dà all'ing. Tadini ~~per~~ tanti apparta-
menti ~~da~~ di un valore almeno
pari all'importo delle opere
appaltate.

3° Gli appartamenti corrispondenti
al detto importo si possono
ritenerne virtualmente conferiti.

all'ing. Sadini' anche se
non è intervento non regolare
atto di trasperimento.

La ^{ultima} ~~questione~~ ^{punto} - che è vita
tipico per la nostra questione
~~che il~~ il funzionario
~~che~~ ha illustrato con il richiamo
di ~~passi~~ di una costante
passi amministrativa contro
la quale, egli mi assicura, è
impossibile insorgere.

E allora mi abbasso:

Per ~~per~~ ^{opere} ~~di~~ appalti (anche
applicando non il 9 per cento
ma il 0,40 dell'ufficio di
Milano) sopra un importo ~~di~~
quasi tre milioni e mezzo £ 13,658

Per conferimento di apparta-
menti per un importo di
£ 3.414.000 al 7% £ 238.980

Totale £ 252.630

La residua somma per arrivare
alle 298 mila, è data da
minori tassazioni in ~~grata~~ ^{molta} parte
già applicate dall'Ufficio di Milano.

~~Insomma~~
Come vedi la sostanza del
divario fra le due tassazioni
consiste in questo: si ritiene
che la Fidia abbia corrisposto
alla Società in partecipazione il
terreno per £ 1.968.000 e applicando
il 7% di ~~tassa~~ si hanno 137 mila
lire di tassa; si ritiene che
la Fidia abbia pagato il Fidi
con il corrispettivo di tanti
appartamenti per l'importo dell'asfalto
e allora applicando il 7% ~~di~~ ^{di} appi-
di 3,414.000, si hanno 238 mila ^{imposte}
lire di tassa. Ecco perché la
tassazione di Milano è più
favorevole di quella che il Ministero

avrebbe applicato accogliendo
non ~~le~~ le conclusioni del ricorso
ma la tesi del ricorso. Ed ^è ~~per~~
perché conviene che il Ministero
non faccia cenno nella sua
decisione, della ~~possibilità~~ ^{eventuale possibilità} di
una revisione sostanziale, ~~di~~
~~questo~~

Vos, mi scuso, a tua richiesta, la
mia nota.

Cordiali saluti
aff.

All' avv. Gino Biondi
Via Palestro, 12
Milano

Mia
copia in
velina

Roma, 12 gennaio 1933

Prestazioni professionali all'ing. ^{Luigi} Tadini

Esame del ricorso
Congressi vari al Ministero delle Finanze
Carteggio relativo

Complessivamente L. 1.500

Roma 12 Gennaio 1933-

Caro Biondi,

Sono state ancora dal Cav. Mari per ottenere il conto preciso della diversa tassazione dell'Ing. Fadini, conto che, come sai, raggiunge la cifra di 298 mila lire.

Ma il Cav. Mari non ha potuto darci copia del conto esatto, sia per il riserbo di ufficio, sia perchè esso è presso il Comm. Paparella funzionario assai rigido.

Però ho potuto ricostruire con lui il processo logico attraverso il quale adottando la tesi del ricorso - non trattarsi cioè di società in partecipazione - si giunge alla maggiore tassazione di 298 mila lire.

Il Ministero ragiona così:

- Ammesso che non si tratti di una Società in partecipazione, così come è detto nel lodo arbitrale, e guardando la costanza dei rapporti che si sono stabiliti fra la Società l'Ing. Fadini, questi rapporti portano a concludere:
- 1° - La Società Fidia ha dato in appalto all'ing. Fadini un complesso di lavori per L.3.414.000.
 - 2° - La Società Fidia, invece di pagare in contanti le opere appaltate, dà all'ing. Fadini tanti appartamenti di un valore annuo pari all'importo delle opere, appaltate.
 - 3° - Gli appartamenti corrispondenti al detto importo si debbono ritenere virtualmente conferiti all'Ing. Fadini anche se non è intervenuto un regolare atto di trasferimento.

Questo ultimo punto - che è vitalissimo per la nostra questione - il funzionario ha illustrato con il richiamo di una costante prassi amministrativa contro la quale, egli mi assicura, è

impossibile insorgere.

E allora noi abbiamo:

Per appalti (anche applicando non il 2 per cento ma il 0,40 dell'ufficio di Milano) sopra un importo di quasi tre milioni e mezzo L. 13.658

Per conferimento di appartamenti per un importo di L. 3.414.000 al 7% " 238.980

Totale L. 252.630

La residua somma per arrivare alle 298 mila, è data da minori tassazioni in molta parte già applicate dall'Ufficio di Milano.

Come vedi la sostanza del divario, fra le due tassazioni consistete in questo: o si ritiene che la Fidia abbia conferito alla Società in partecipazione il terreno per L. 1.968.000 e applicando il 7% si hanno 137 mila lire di tassa; o si ritiene che la Fidia abbia pagato il Padini con il conferimento di tanti appartamenti per l'importo dell'appalto, e allora, applicando il 7% all'importo di L. 3.414.000 si hanno 238 mila lire di tassa. Ecco perchè la tassazione di Milano è più favorevole di quella che il Ministero avrebbe applicata accogliendo non le conclusioni del ricorso ma la tesi del ricorso. Ed ecco perchè conviene che il Ministero non faccia cenno, nella sua decisione, della eventuale possibilità di una revisione sostanziale.

Ti, unisco, a tua richiesta, la mia nota.

Cordialissimi saluti

Aff.mo

Roma , 12 Gennaio 1933

PRESTAZIONI PROFESSIONALI ALL'ING. LUIGI FODINI
=====

Esame del ricorso

Congressi vari al Ministero delle Finanze

Carteggio relativo

Completivamente L. 1.500,--

Milano li 7 Gennaio 1933

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Caro Bonomi

Ho preso nota di quanto mi comunichi per la pratica Fadini.

Vorrei proprio che tu vedessi di farti consegnare il conto specificato delle Lire 289,000,==

Per quanto riguarda la tua nota, mandamela stilandola in ragione di Lire 1,500,== per onorarii.

Va bene?
Cordialissimi saluti

Prinzi

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 28 Dicembre 1932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la comunicazione relativa alla pratica
PADINI - FISCO; e sono spiacente che il risultato non sia stato
conforme alle nostre speranze.

Mi son reso però conto del pericolo che potremmo
correre se il Ministero assumesse atteggiamento di esosa intransi-
genza, e quindi chinereмо la testa.

Dovresti però ottenere:

- 1) che la notifica della decisione diretta a respingere puramente
e semplicemente il nostro ricorso ci venga notificata con un ri-
tardo di una quindicina di giorni almeno, tanto più che fino al 31
gennaio p.v. saremmo esonerati da ogni e qualsiasi multa per ritar-
dato pagamento.
- 2) che si abbia subito in via riservata il conto specificato ese-
guito dagli uffici competenti, soprattutto sul punto relativo al-
l'asserita applicabilità di una tassa di appalto.

Fammi avere subito anche la nota delle tue competenze
per questa pratica e per quelle altre che hai trattato sin qui.

Cordialissimi auguri e saluti. Arrivederci presto.



STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 32-267



Sua Eccellenza


AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

=====

Piazza della Libertà = 4

1000



ROMA
11-12
29-XII
27-XI
DISTRIBUZIONE

Il sottoscritto

Avv. Francesco Geronzi

desidera conferire col Signor Direttore Generale delle Tasse sugli
Affari per i seguenti motivi:

Roma, li 193

Conu Passarella

per III

2

~~D^o pian~~
Hogarthi

Conu
Hogarthi

Ricorso ing. Fachin

contro Uff. Registro Milano

N. 16386

86014
86673

²⁹
16386

Roma, 24 dicembre 1837

Caro Sirma,

Il ricorso dell'ing. Taddei
non ha avuto fortuna.
Peri mattina ho partecipato ad una
sessione dei funzionari incaricati
di ~~giudicare~~ giudicare il ricorso, ~~ed~~ con
la presenza del comm. Passarella
capo della competente divisione, ma ho
dovuto convincermi che ogni
ulteriore insistenza potrebbe un
gioco daranno al ricorrente.

Supatti scartata ha ~~la~~ figura
di una Società in intersezione
e ricordata da i rapporti ~~per~~
~~la~~ "Sidia" alla loro
realtà vera, si deve ^{in conseguenza} ~~avere~~ ~~avere~~
alla tassazione dell'ufficio di Spicci

un'altra e diversa tassazione
colpente tutti gli atti ~~scritti~~
~~imposti~~ di appalto, di capione
degli appartamenti, ecc. nascenti
dai rapporti stessi. Applicare tutte
le tasse a questi atti risultate
una ~~tassa~~ imposta complessiva
di $\text{L. } 298.000$ ~~inoltre superiore~~
a quella ~~stabilita~~ contro la quale
si è prodotto ricorso.

Da ciò trae conseguenza:
1° ~~Declarare~~ giudicare errata la
tassazione di Milano e sostituire
ad essa quella di $\text{L. } 298.000$.

2° ~~Proporre~~ accettare la tassazione
dell'ufficio di Milano, con la riserva
di riesaminarla alla prossima
ispezione, per ~~applicarla~~ sostituirla con la
più forte tassazione di cui sopra. $\frac{5}{4}$

una tassa suppletiva per
raggiungere, con l'importo della
prima, L. 298.000. Contro la tassa
suppletiva ~~potrebbe~~ si potrebbe
potuto (avendo già registrata la
sentenza) esperire tutte le vie
amministrative e giudiziarie.

Io ho vivamente sconsigliato i
funzionari dall'adottare ~~anche~~ la
seconda soluzione, che è piena di
pericoli per l'avvenire. E sono final-
mente riuscito a persuadere
il com. Paparella ~~ad~~ a desistere
da riserve e da ispezioni dirette ~~alla terra~~
di ~~una~~ vanno della tassa, e ad accettare
la terra soluzione.

Quanto a dare carattere di suppletiva
alla tassa ~~che~~ stabilita a Milano
(e che verrà resa definitiva dal Ministero)
mi si è dimostrato l'impossibilità
di farlo.

Mi duole dell'esito negativo ma
penso che sia stato un successo evitare la
faccenda di 298 mila lire. Saluti cordiali

3° Perstringere ^{anche, in comparazione} degli 'altri, il ^{risorso} ricorso
senza nulla aggiungere ^{di} ~~di~~ ^{particolari} ~~particolari~~
revisorii in senso peggiorativo ^{risorso} ~~risorso~~

La prima ^{soluzione} ~~soluzione~~ vivacamente
caldeggiata da ^{molte} ~~molte~~ ^{dei} ~~dei ^{funzionari} ~~funzionari~~ ~~che~~
~~occupava~~ ~~di~~ ~~tutti~~ ~~gli~~ ~~altri~~ ~~funzionari~~ ~~che~~
~~lo~~ ~~stretto~~ ~~avere~~ ~~di~~ ~~uso~~ ~~stretto~~ ~~intenzionale~~~~

ha lasciato dubbiosi tutti gli altri, ^{funzionari} ~~funzionari~~
di un ricorso per sostituire ^{alla cifra impugnata} ~~alla~~
~~una~~ ~~ta~~ ~~ta~~ ~~ta~~ ^{nuova} molto più gravosa,
e' parso troppo crudele anche se
a stretto rigore - il ⁹ provvedimento
poteva dirsi legittimo.

La seconda ^{soluzione} ~~soluzione~~ ~~che~~ ~~era~~
~~preferibile~~ ha avuto patrocinatori
quasi tutti i funzionari: ^{essa} ~~essa~~
~~per~~ ~~impertava~~ ^{approvazione} ~~approvazione~~
~~per~~ della tassa già stabilita a
Milano, e la possibilità di
applicare poi, in seguito ad ispezione,

21 di cen 92

Caro Rivetti,

Adini - Il ricorso Adini è
formato a Posum con le osservazioni
dell'ufficio di costi. Le osservazioni
sono interamente approvate alla
nostra tesi. ~~Di conseguenza, quindi, lavorare~~
qui con molta diligenza. Venerdì
mattina avrò una nuova riunione
col signoriani e spero di indurli
a considerare la fondatezza
del ricorso. Se riuscirò a persuaderli,
conto di averli alleati nella decisione
che sarà presa poi dal Direttore
generale, al quale ho già
comunicato.

Gorio - Lunedì, proprio mentre
ero a spente da Posum, è venuto
il comm. Villa. Non ho potuto vederlo

ma ho avuto un suo biglietto
nel quale mi dice che ~~per~~
si concedera' un abbuono
di 25 mila ~~sulla~~ ^{sul credito della} cooperativa
bresciana in lig. in dap' me
perche' ~~sono~~ paghi' il centro
l'anno il debito verso il
Credito Agrario e verso il
S. Paolo. Come vedesi il
titolo mio vuole a scorta
mente ~~de~~ ^{abbandonata} della
sue posizioni.
Chav. Cardelli salu'

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA **ESPRESSO**
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 15 Dicembre 1932.

S.E. avv. Ivano Bonomi,

R o m a

Piazza della Libertà, 4

Fadini = Ritengo che, finalmente, questa pratica sia giunta a Roma. E' superfluo che io la preghi di far tutto quanto è possibile per ottenere che il Ministero accolga le giuste ragioni del Fadini: però, se Ella non ritenesse di poter raggiungere questo risultato, sarebbe opportuno ripiegare sulla subordinata di accertare ^{quali} la tassa per trapasso immobiliare **in via suppletiva**, data l'incertezza o la disputabilità della questione da noi sollevata.

In questo modo noi potremmo registrare il lodo con una tassa non enorme e per resto, prima di *pag*are, potremmo esperire tutte le vie amministrative e giudiziarie per sostenere la nostra tesi.

L'ottenere anche soltanto questo scopo subordinato io considererei una vittoria.

Con i più devoti saluti

L. C.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 2 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-287

Milano, 7 Dicembre 1932.

S.E. avv. Ivano Bonomi

Roma
Piazza della Libertà n. 4

Il procuratore del Registro = atti giudiziari = mi ha assicurato di aver ricevuto al Ministero gli atti relativi al ricorso Fadini in data 3 dicembre.

Con i più cordiali saluti.

Liliana

Cara Birondi,

Spagna, 3 dicen. 32

Il ricorso Tadini non
è ancora giunto a Roma.
Inviato il 29 ottobre alla Milano
per le osservazioni di quell'ufficio
è ancora costì.

È stato nuovamente sollecitato
con nota diretta all'ufficio Att.
giudiziali di Milano.

Desidero di ~~poter~~ conoscere la data
di spedizione, così dopo sei giorni
(tanti ne occorrono) poterlo trovare
qui alla Divisione Terza.

~~Ciao~~ Ciao. Ho conversato a lungo
con il cav. Cottini. Ritorna la
prossima settimana.
Ciao. Saluti cordiali.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 21 Novembre 1932.

S.E. Ivanoè Bonomi

Roma
Piazza della Libertà = 4

Fadini

Ho sollecitato ancora l'Intendenza di Finanza.

Purtroppo questa aveva inviato gli atti al Procuratore del Registro atti giudiziari perchè ne avesse fatta quest'ultima diretta rimessa al Ministero, e il Procuratore di Registro mi ha assicurato che provvederà al più presto.

E' da tener presente che la pratica non ha più l'urgenza già segnalata, perchè l'amnistia ci ha liberato dall'incubo della multa e sopra-tassa, ed il termine pel pagamento scade col 31 gennaio 1933.

Gorio

Roma, 17 novembre 32

Caro Bruni,

Finò a questa
mattina - giovedì 17 - l'Intendente
di Milano non aveva ancora
spedito a Roma il ricorso Fachini
~~con~~ cui le sue osservazioni.
Il com. Papparella ha mandato
un nuovo subito. Ma egli
non può decidere se non gli
giunga di ritorno il ricorso
con le deduzioni dell'Ufficio milanese,
dovendo sentire ~~le~~ ~~due~~ gli argo-
menti delle due parti, come
in un vero e proprio giudizio
di appello.

Vedi di prevenire sull'Intendente

perche si decide
cordiali salute



Rome

Caro Brouil;

Fadim) Come ti ho scritto il ricorso
non si può decidere finché non siano
giunte le osservazioni dell'ufficio di
Milano. Anche se a tutto in l'Intendenza
di Milano non aveva provveduto.
Prevedo pertanto l'impossibilità di avere
una decisione entro il 25 novembre
e bisogna che tu veda di ottenere
una proroga.

Marcora) ~~Per la questione se~~ Ho
già scritto lungamente al Marcora
suggerendo che una domanda al
ministero di Agricoltura sarebbe
inutile e farebbe perdere tempo.
Gli ho fatto suggerire d'accordo
col ministero di Agricoltura, da
altre vie. Attendo ora che il Marcora
mi scriva.

Berlingen) Di quanto mi dirai.

per la sistemazione Berlinguer. a fummo
le informazioni che desidero e
si saranno presto.

Con molta probabilità Giochi
credo di esse a Mil. e verso
fronte.

Saluti cordiali.

Aw. Giulio Biondi.

Via Palestro 12

Milano

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 16 Novembre 1932.

Caro Bonomi,

Confido che a quest'ora avrai ricevuto l'incarto che riguarda
la pratica PADINI.

Lichinchi ha avuto assicurazione in tal senso da parte dell'Uf-
ficio di Milano.

Gradirei poi che tu mi dessi qualche notizia intorno alla pra-
tica dell'amico Marcora. So che gli hai scritto; ma non ho potuto conferire
con lui che si è in questi giorni assentato da Milano, e, quindi, desidererei
essere messo al corrente da te.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

RACC.

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 12 Novembre 1932.

S.E. Ivano Bonomi

Roma

Stamane mi sono di nuovo recato all'Intendenza di Finanza.

Ho sollecitato l'invio della pratica **Fadini** a Roma e il vice Intendente mi ha promesso che in giornata sarebbe stato provveduto.

In realtà il funzionario del Ministero ha già gli elementi per esaminare la questione, perchè la copia del lodo è completa, salvo che difetta dell'autenticità formale, e il ricorso prospetta la questione sulla quale il Ministero è chiamato a pronunciarsi.

Se tuttavia per lunedì la pratica non fosse già a Roma, converrà pregare perchè ne venga fatta richiesta telegrafica.

Cordiali saluti

Birondi
Palestro 12 / *Milano*

Roma, 5 novembre 32

Caro Pieroni,

Sono stato alla Divisione
III della Dir. Gen. Tape sugli affari
per avere notizie del ricorso Fadini.

Il Ministero ha scritto agli Uffici
di Milano invitandoli a inviare nel
più breve tempo possibile le notizie
relative al ricorso e le loro contenzioni
depurati in specie sul punto ^{ovvero} ~~fondamento~~
meritale dell'esistenza di un
apporto nella società in partecipazione
e quindi di un trasferimento
trasabile.

Sicura Milano non ha risposto,
e occorre perciò che tu ~~invi~~ ~~ritorni~~
faccia vive insistenze perché gli
uffici di costi abbiano a ~~di~~ inviare
a Roma sollecitamente l'incarico
e le loro osservazioni. Per tua
norma la lettera

del Ministero delle Finanze diretta
a Milano e in data 29 ottobre 32
e porta il N. 86014.

Vedi di insistere e vedi di sapere
quando ~~la~~ Milano farà la spedizione
del incarto a Parma. ~~Subito~~ ^{Subito} Avvertimi
subito per che possa ^{iniziare}
le mie conversazioni con il giungimento
incaricato ~~del~~ dell'esame e poi
se occorrerà col Direttore Generale.
Saluti cordiali

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N/2 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 5 Novembre 1932.

Caro Bonomi,

Non mi hai più dato notizie della
pratica che riguarda l'ing. **Padini**.

Sarei lieto di apprendere qualche
buona nuova.

Anche l'amico Marcora poi attende
che tu gli dica a che punto sono i tuoi approcci col
Ministero dell'Agricoltura.

Cordialissimi saluti.



STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA
Avv. GINO BIRONDI

MILANO (113)
Via Palestro N. 12 - Telef. 72-842

IN ROMA
Via Valadier N. 20
Telefono 22-267

Milano, 27 Ottobre 1932.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua lettera e prendo nota di quanto mi comunichi.
Il lodo arbitrale SOC. FIDIA = FADINI depositato il 5 settembre
1932 doveva essere registrato entro il 25 settembre, ed entro tale termine
doveva essere pagato l'ammontare della tassa.

Poichè la tassa non è stata pagata, già oggi invece di lire 202000
bisognerebbe pagarne L. 211.000 circa; però se il pagamento non sarà fatto en-
60 giorni da quello in cui la registrazione doveva essere eseguita, a carico
degli obbligati s'aggiungerà la multa del 6/10 della tassa...cioè a dire bi-
sognerebbe pagare L. 325.000 !


Questo massacrante termine dei sessanta giorni scade col 24 no-
vembre p.v.

Ciò posto, è indispensabile che il Ministero provveda con la mag-
giore urgenza - ed è necessario che richiami l'incarto dall'Intendenza di Fi-
nanza di Milano telegraficamente e con urgenza.

Tieni presente che l'Intendenza di Milano ha già chiesto il pare-
re circa il reclamo Fadini del Procuratore del Registro che ha fissato la tas-
sazione e quindi è in grado di informare compiutamente il Ministero.

In quanto alla tua preoccupazione di documentare che il terreno
della Soc. Fidia è sempre stato ed è ancora in proprietà della Fidia, mi par
utile farti notare che tale stato di fatto e di diritto risulta esplicitamente
dal lodo arbitrale: in ogni modo io mi procurerò con urgenza un certificato
catastale e te lo invierò.

Cordiali saluti



• •
Dirett. Gen. con Vincenzo Rogari

con Passarella - Dir. III

9^a piano

Presentato il ricorso il

25 ott. 92

Da 15 giorni dal con. Passarella
cioè il 10 novembre.

16386
860/11 29.10.32
On. Ministero delle Finanze

R o m a

Il sottoscritto ing. LUIGI FADINI, residente
in Milano, viale Maino n. 19

ha l'onore di esporre quanto segue:

Nella controversia insorta tra il sottoscritto, il signor architetto Aldo Andreani, di Milano, e la Società Anonima FIDIA, con sede in Milano, e demandata, con atto di compromesso 16 luglio 1931, al giudizio di tre arbitri, designati nelle persone dello avvocato Giovanni Labus, ing. Cesare Dorici e ing. Giovanni Massa, il Collegio arbitrale ha pronunciato il suo lodo in data 31 agosto 1932 ed ha provveduto il 5 settembre successivo al prescritto deposito presso la R. Pretura di Milano, il cui titolare ha emesso il relativo decreto di esecutorietà.

All'invito dell'Ufficio di Registro, di Milano - atti giudiziari - di pagare la tassa di registrazione della sentenza, il sottoscritto si è recato presso quell'Ufficio e ha appreso che la liquidazione di tale tassa era stata fissata nella somma complessiva di L. 202.664,10, secondo il dettaglio che qui appresso si riporta:

Liquidazione Tassa Registro sentenza arbitrale "FIDIA"

- - - - -

Assegnazione in partecipazione mediante conferimento

beni stabili per L. 1968000 6% 118080.--

di opere ed appalti per " 1% 19680.--

di opere ed appalti per " 3414500 040% 13658.--

riconoscimento di prestazio

ne opera dell'arch. Andreani " 120000 050% 600.--

Assegnazione all'ing. Fadini " 1884213 60% 9430.--

Con minor assegno " 269017.60 " 161448.--

che la Fidia deve corrisponde

re in denaro al Fadini (nel

triennio)

L. 2153231.20

Assegnazione alla Fidia del-

la restante parte dello sta-

bile " 4824500.--

Diminuito dell'assegno Fadi

ni " 2153201.--

L. 2669299.-gr. 13355.--

Quietanza e liberazione dal

Fadini alla Fidia per accon-

ti ricevuti e per prezzo ap-

partamento venduto al Maggi

e dal Fadini riscosso, per

complessive " 858268.-0.50% 4291.--

Condanna a pagare L. 269017

e a consegnare azioni del

valore diL. 687500.==

L. 956517.== gr. 4790.==

Trascrizione 20.==

" prop. I%

L. 269017..... I% 2690.==

Catasto su L.1884213.60 943

" " 2938286.== 1469.50 2412.50

Scritturazione 1447.50

Tassa fissa 30.==

202509.==

quietanza 60.00

202650.==

Tassa fissa verbale e deposito 14.10

202664.10

L'on. Ministero rileverà immediatamente l'enormità della liquidazione, fatta non tanto con la giustificabile attenzione di far constare all'atto sottoposto a registrazione tutti gli oneri fiscali previsti e fissati dalle leggi d'imposta, quanto con la preoccupazione - non ugualmente giustificabile - di ammucchiare ogni e qualsiasi specie e natura di tassazione in modo che ogni negligenza o inavvertenza fosse impossibile.

Con siffatto sistema si è richiesto al sottoscritt-

te, come alle altre parti, tasse che fermamente si ri
tengono non dovute, e dovute certamente non sono.

E' per questo che il sottoscritto si rivolge a co-
desto on. Ministero perchè la liquidazione della pre-
citata sentenza, agli effetti della tassa di regi-
stro da pagare, sia riesaminata e corretta in armo-
nia con le disposizioni delle leggi fiscali, così co-
me ragionevolmente vanno interpretate ed applicate.

Il sottoscritto deve osservare:

1) L'Ufficio Registre Atti Giudiziarii, sulla cita-
ta sentenza, intende per scontare ed esigere una tas-
sa di L. 133.760 per trapasso immobiliare del valo-
re di lire 1.968.000: asserendo - in base alla sen-
tenza arbitrale - che tra il sottoscritto e la Soc.
Anon. FIDIA nel 1939 sia stata conclusa un'associa-
zione in partecipazione mediante conferimento di be-
ni stabili pel suddetto valore di lire 1.968.000.

L'errore dell'Ufficio tassatore è, più che altro,
il frutto della imprecisa terminologia con cui il
collegio ha qualificato e determinato il negozio giu-
ridico realmente formatosi tra le parti.

Infatti, risolvendo la prima questione, così pre-
spettata in sentenza "se debba considerarsi l'accor-
"do intervenuto tra le parti un affare in partecipa-
"zione nel quale uno dei partecipanti conferiva il

" terreno e una somma di danaro (Soc. Fidia) e l'al-
"tro la costruzione (ing. Fadini)" il collegio così
decideva:

"L'accordo dell'agosto 1929 intervenuto tra le par-
"ti ebbe il carattere di un affare in partecipazio-
"ne nel quale ~~la Società Fidia apportò il terreno da~~
"essa posseduto e l'ing. Fadini la costruzione del
"caseggiato".

Da questo presupposto è nato l'errore dell'Ufficio
di Registro di Milano, atti giudiziari, il quale,
tratto in inganno dalla riprovevole imprecisione ed
improprietà delle espressioni adoperate dal Collegio
per qualificare il rapporto intervenuto tra la Soc.
Fidia e l'ing. Fadini, non ha esattamente valutato,
sia la portata di quel che il collegio intendeva di-
re e in effetto poi, se pur scorrettamente, ha det-
to, sia la vera natura del vincolo che le parti avreb-
bero tra loro stipulato.

L'ufficio fiscale infatti ha ritenuto " e non pote-
va diversamente " che tra la Soc. Fidia e l'ing. Fa-
dini, nel 1929, si sia costituita un'associazione in
partecipazione.

Senonchè " e qui è l'errore " l'Ufficio di Registro,
attenendosi alle parole del lodo "la Soc. Fidia ap-
"portò il terreno da essa posseduto e l'ing. Fadini

"la costruzione del caseggiato", ha creduto:

a) che la stipulazione di associazione in partecipazione equivallesse alla costituzione di una società: ente giuridico distinto dalle persone

b) che questa società dai partecipanti avesse avuto il conferimento di un fondo comune diventato patrimonio dell'ente e che quindi fosse avvenuto un trapasso immobiliare da parte della Soc. Fidia alla associazione in partecipazione, tassabile con la voce della tariffa stabilita per i trasferimenti.

Orbene l'Ufficio del Registro s'è ingannato 1) perchè l'associazione in partecipazione - dispone l'art. 233 cod. di commercio - ha luogo quando un commerciante od una società commerciale dia ad una o più persone o società una partecipazione negli utili e nelle perdite di una o più operazioni o anche dell'intero suo commercio; 2) perchè l'art. 235 codice di commercio stabilisce che l'associazione in partecipazione non costituisce rispetto ai terzi un ente collettivo distinto dalle persone degli interessati; 3) perchè l'art. 238 cod. di commercio dispone che l'associazione in partecipazione è esente dalle formalità stabilite per le società...

Rendendo più chiare queste disposizioni di legge, per lo scopo cui noi tendiamo, spieghiamo:

a) L'associazione in partecipazione è un contratto per cui una persona o una società mette un'altra persona o società a parte dei profitti e delle perdite delle proprie operazioni commerciali e chi dirige l'operazione è l'associante, che ne segue la sorte, partecipando ai suoi risultati, è l'associato.

b) L'associazione non ha né un fondo, né un domicilio, né un nome proprio. Anche quando ha per oggetto l'esercizio di un'intera azienda, questo fondo non è riconosciuto giuridicamente come fondo dell'associazione.

c) Le cose somministrate dall'associato passano in proprietà dell'associante.

Chi è l'associante, chi l'associato nel rapporto Società FIDIA = Ing. FABINI ?

Evidentemente l'associante è la Soc. Fidia, l'associato è l'ing. Fadini....Eccole le ragioni.

1°) Gli accordi tra la Società Fidia e l'ing. Fadini, avvenuti nel 1929, ebbero per scopo di mettere in valore il terreno, idoneo ad uso edilizio, che la Soc. Fidia possedeva in Milano, angolo via Mozart, via Melegari.

Ora il proposito era raggiungibile solo in quanto sul terreno della Fidia si ergesse una costruzione, cioè in quanto essa si associasse il lavoro, l'opera

e parte dei capitali di un partecipante.

2°) Nel caso attuale la figura del partecipante od associato dell'ing. Fadini rispetto alla Società Fidia che era l'associante risulta dal fatto che l'ing. Fadini ha somministrato opere e capitali facendoli passare in proprietà della Soc. Fidia.

Infatti la costruzione del palazzo in via Melegari-Mozart, di cui il Collegio arbitrale ha stabilito il costo a favore dell'ing. Fadini, sia peè fatto di essere stata fatta su terreno della Soc. Fidia, sia in dipendenza del rapporto di associazione in partecipazione, è diventata proprietà della Società Fidia.

3°) I partecipanti di un'associazione in partecipazione "non hanno alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione, ancorchè da essi somministrate (art. 236 cod. di comm.); e nei lavori preparatori del codice fu precisato - i partecipanti non possono essere che creditori....."; e nella relazione Mancini fu ripetuto e spiegato "i partecipanti non hanno verun diritto di proprietà o condominio sulle cose cadenti nell'associazione, salva unicamente la facoltà di stipulare che nei rapporti tra gli associati ciascuno di essi al termine dell'operazione possa riprendere in natura le cose

conferite ed in difetto venire risarcite dell'equivalente e di ogni danno".

L'ing. Fadini, non ha alcun diritto di proprietà sulle cose cadenti nell'associazione....ed infatti... il terreno della Società Fidia, su cui egli ha fatto la costruzione, è sempre rimasto di proprietà della Società Fidia cui dopo, quale associante, è stata intestata la proprietà della costruzione, e l'ing. Fadini, quale associato, è stato ed è creditore della Soc. Fidia.

Questa situazione giuridica, cioè che la Soc. Fidia è la sola proprietaria del terreno e del fabbricato costruitovi e che l'ing. Fadini è semplicemente creditore, risulta evidentissima dalla sentenza arbitrale.

Ciò premesso, non si comprende quale sia il trasferimento di proprietà del terreno, sul quale l'Ufficio di Registro di Milano, ha chiesto la tassa di cui l'art. 81 della Tariffa.

Se - come il lodo arbitrale ha stabilito - tra la Soc. Fidia e il sig. ing. Luigi Fadini nel 1929 si stipulò un'associazione in partecipazione; se in tale associazione l'associante fu la Soc. Fidia e l'associato l'ing. Fadini, e ciò soprattutto perchè le cose conferite dall'ing. Fadini sono passate in proprie

tà della Soc. Fidia, e perchè è tale passaggio che qualifica la figura, la veste ed il diritto di ciascuna delle parti; se il terreno di proprietà della Fidia, il cui prezzo di costo fu di L. 1.968.000, è rimasto sempre di proprietà Fidia, e, dato il carattere giuridico del rapporto intervenuto tra le parti, non poteva non restare ad essa: il che esclude anche l'ipotesi di un trapasso; se infine l'associazione in partecipazione non costituisca un ente giuridico distinto dalle persone, che possa avere un fondo comune, a sè stante, ma è un rapporto tra due persone, in cui l'una, associante, acquista, in proprio nome, la libera disponibilità delle cose conferite dall'associato - nel nostro caso l'associante è la Soc. Fidia, l'associato l'ing. Fadini; se tutto ciò corrisponde alle norme di legge ed alla realtà obbiettiva risultante anche dal lodo, bisogna dedurne che, per la costituzione dell'associazione in partecipazione tra la Soc. Fidia e l'ing. Fadini, non è avvenuto alcun trasferimento d'immobili e che quindi non è dovuta la tassa relativa.

4) A dare la riprova della esattezza delle osservazioni del sottoscritto concorrono ancora i seguenti rilievi.

L'Ufficio fiscale ritiene che è avvenuto un trapag

so immobiliare dalla Soc. Fidia ad un terzo....

Chi sarebbe il terzo a cui favore il trapasso sarebbe avvenuto ?

Non l'associazione in partecipazioni...perchè essa non ha personalità giuridica: ed allora ?

E come è possibile immaginare un trapasso e ritenerlo vero fino al punto da esigerne la tassa, se ancora oggi la proprietà del terreno, che sarebbe stato trasferito, è della Soc. Fidia; se l'esecuzione del lodo arbitrale le impone dei particolari doveri di restituzione e quindi di responsabilità verso l'ing. Fadini, proprio pel fatto di essere ora, come prima, la sola proprietaria del terreno e della costruzione elevatavi ?

Quale modo più evidente, quale prova più persuasiva è necessaria per dimostrare che il terreno non è mai stato trasferito dalla Fidia, che lo ha oggi in legittima proprietà, come lo aveva nel 1929 ?

Quale prova più persuasiva si può dare che il contratto di associazione in partecipazione tra la Soc. Fidia e l'ing. Fadini, è in questo caso, perfettamente realizzato e l'ing. Fadini è creditore, cioè associato, come la Fidia, è proprietaria, cioè associante ?

5) Forse l'Ufficio del Registro potrebbe aver pen-

ato e pensare che a quanto si è più avanti esposto sia sufficiente confutazione il ricorso puro, e semplice all'art. 81 della Tariffa della Legge di Registro, che ricorda e riguarda anche le "associazioni in partecipazione"; ma la confutazione non è nè conclusiva nè decisiva perchè è evidente che l'art. 81, in quanto fa riferimento alle associazioni in partecipazione, non può che riferirsi a possibile conferimento o trasferimento di valori immobiliari che, in un'associazione in partecipazione, possa fare l'associato nei confronti dell'associante.

Se colpiscono cioè i conferimenti o rapporti dell'associato all'associante, perchè questi, che ne diventa il proprietario e che ha il diritto d'intestarsene, potrebbe, per evitar la tassa di trapasso, non esercitare tale diritto. In questo caso, agli effetti della legge sul registro, ove l'associato faccia conferimento di valori immobiliari nell'associazione, il conferimento deve intendersi come atto perfetto e, per ogni verso, traslativo di proprietà e di dominio.

Ma non è vero il contrario e cioè se vuol parlarsi di conferimento dell'associante, perchè questi, che è il titolare di tutto il patrimonio dell'associazione, dei valori propri e di quelli conferiti dal-

13
l'associato, non può evidentemente trasferire o con-
ferire a sé... quel che già possiede e detiene a
titolo di dominio.

Potrebbe ancora obbiettarsi che la legge di registro
(art. 81 di tariffa) non fa distinzione tra associante
ed associato di un'associazione in partecipazione;
ma la risposta è lapalissiana: non c'era ragione
di far distinzione, perchè il solo che possa conferire
e trasferire valori è l'associato, mentre l'associante
si arricchisce proprio di quel che l'associato
gli porta.

6) Anche sulle altre voci della liquidazione della
tassa il sottoscritto ritiene di dover richiamare la
attenzione della S.V. Ill.ma.

L'Ufficio di Registro ha applicato la tassa 0.40%
sulla voce opere ed appalti, in relazione alla cifra
di L. 3.414.500.

Orbene dalla sentenza arbitrale si rileva che la
cifra di opere eseguite è di L. 3.011.500 non di L.
3.414.500 e la differenza risulta dalla minor quan-
tità delle opere eseguite.

La tassa andrebbe quindi liquidata su L. 3.011.500.

A questo proposito dobbiamo fare un rilievo.

La liquidazione di una tassa opere ed appalti,
mentre è in logica relazione e dipendenza col vero

rapporto costituitosi tra la Soc. Fidia, e l'ing. Fadini; associazione in partecipazione, sarebbe un non senso, ove, in contrasto col lodo arbitrale, si volesse ritenere che tra le parti si sia costituita una società irregolare... perchè in quest'ultimo caso Fadini non avrebbe avuto nè potuto avere veste di appaltatore dato che la sua quota in società sarebbe stata rappresentata dalle opere e dal danaro necessario per la costruzione.

Se dunque Fadini - come ritiene il fisco - fece in appalto le opere, lo fu verso la Fidia proprietaria del terreno, associante, di un'associazione in partecipazione... ed allora, il terreno non subì mai alcun trasferimento; e... tra le parti: Fadini e Fidia - in ipotesi - fu costituita una società irregolare - e questo il lodo arbitrale esclude - e Fadini non potrebbe ritenersi appaltatore e non potrebbe su questo fatto liquidarsi una tassa, perchè le cose conferite - lavoro e danaro - rappresenterebbero la sua quota in società.

7°) Sulla voce "minor assegno di L. 269.017.60 che la Soc. Fidia deve corrispondere in denaro al Fadini" l'Ufficio di Registro ha applicato l'aliquota 4.50% e complessivamente la tassa di L. 12.106.

Questa liquidazione dev'essere frutto di un errore:

ed infatti...se l'assegnazione a Fadini invece che in denaro fosse stata fatta in cose l'amministrazione avrebbe applicato, come ha fatto per la cifra di L. 1.884.213.60, la tassa graduale...Perchè cambiando natura l'assegnazione, la tassa invece del 5 per mille diventa del 45 per mille ?

8°) Per la voce "quietanza e liberazione del Fadini alla Fidia per acconti ricevuti, per prezzo appartamento venduto al Maggi e dal Fadini riscosso" l'Ufficio ha liquidato la tassa di L. 4291 aliquota 0,50 su L. 858.268.

Dalla sentenza arbitrale si rileva invece che Fadini ha ricevuto dalla Fidia un acconto di L. 100.000 e da Maggi L. 550.000: totale L. 650.000. La tassa va quindi liquidata su L. 650.000, non su L. 858.268.

9) Per la voce "condanna la Fidia a pagare Lire 269.017 e a consegnare azioni del valore di lire 687.500 - totale L. 956.517" ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ l'Ufficio di Registro ha applicato la tassa graduale, e richiesto la somma di L. 4793. =

C'è da osservare

1) che sulla somma di lire 269.017.60 l'Ufficio di Registro, come più avanti abbiamo visto, ha applicato la tassa del 4,50 %....

Quante volte la tassa è dovuta ?

2) che sulla consegna delle azioni...non c'è da pagare nessuna tassa....perchè esse debbono essere restituite a chi, già prima ne era proprietario... e la restituzione non è una condanna....

Il sottoscritto fa appello al senso di equità di codesto Ministero perchè sia messo in condizione di pagare quel che egli deve, non quel che egli certamente non deve, e perchè gli sia resa quella giustizia che l'Ufficio tassatore in un p'imo tempo per errore non gli ha reso, ed in un secondo tempo per timore non gli ha voluto riconoscere.

Con ossequio

Manfredi
Manfredi